



COMUNE DI CAMPLI  
UFFICIO MESSO  
NOTIFICATORE

Registrato al n° 10  
**IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Area III Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali Contenzioso e Rappresentanza in giudizio.

Reg. Pubbl. n° 253  
Azione di Abolizione del Comune  
di Campli dal 08/02/15 al 26/02/15  
Campli, li \_\_\_\_\_  
**IL MESSO COMUNALE**

Protocollo: M\_IT PR\_TEUTG 0006272 20130221 Fascicolo:

**VISTO** il verbale di violazione, di seguito indicato, elevato nei confronti di OTMANI RACHID, nato a CASABLANCA, MAROCCO il 16/07/1971, in qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 1 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 28 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario:

Banca - Filiale - Num. Assegno - CC	Luogo e data emissione	Importo	N. protocollo	Data verbale
Intesa Sanpaolo Rete Intesa COMIT - ALBA ADRIATICA 8123993628	SANT'ANASTAS IA 30/05/2010	2.400,00 €	M_IT PR_TEUTG 0025479 20100816	16/08/2010

**CONSTATATO** che non risultano prodotti nel termine di legge scritti difensivi;  
**ATTESA** la ritualità della notifica della contestazione della violazione suindicata, ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**RITENUTO** che dagli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti e, tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

**RITENUTO**, altresì, di dover provvedere all'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 33 del menzionato decreto legislativo e, contestualmente, di dover disporre la sanzione accessoria in ordine al divieto di emissione di assegni bancari e postali prevista dall'art. 31 del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che, in relazione alla violazione dell'**art. 1 della citata legge 386/90**, la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria debbano essere applicate in riferimento all'importo dell'assegno con i criteri stabiliti nelle Linee guida adottate dall'U.T.G. Prefettura di Teramo in data 20 luglio 2005;

**VISTA** la legge 24.11.1981, n. 689;  
**VISTA** la legge 15.12.1990, n. 386, così come modificata dagli artt. 28 e seguenti del d. lgs. 30.12.1999, n. 507 ed in particolare l'art. 1 della medesima legge;

**ORDINA E INGIUNGE**

**A OTMANI RACHID, in qualità di traente, come sopra identificati, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:**

n.assegno	Importo sanzione pecuniaria	Spese di notifica e di procedimento
8123993628	1.032,00 €	--
TOT.	1.032,00 €	9,60 €

Il suddetto importo dovrà essere versato, **entro il termine di giorni trenta - sessanta per i residenti all'estero** - dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello **F23** presso uno degli sportelli dell'Agenzia Riscossione Tributi - Equitalia, operanti sul territorio nazionale (Pragma Riscossioni S.p.A. per la provincia di Teramo), o presso un ufficio postale o un istituto di credito;

Il citato stampato dovrà contenere, oltre ai dati personali, le seguenti indicazioni: **codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica - codice ufficio BTE -causale PA.** - e gli estremi dell'atto (numero di protocollo ed anno di emissione del presente provvedimento).

Copia della ricevuta di versamento dovrà pervenire tempestivamente a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo,